

TI_GERICHTE 11.1998.181 vom 16. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.181

FR: TI_GERICHTE 11.1998.181 du 16 février 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.181 del 16 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Sono legittimati a chiedere la privazione dell'autorità parentale i più prossimi parenti, la delegazione tutoria, il procuratore pubblico, il magistrato dei minorenni, il servizio cantonale dell'assistenza sociale e i genitori medesimi, nei casi previsti dall'art. 312 CC (art. 39 LAC). L'autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele è competente per pronunciare, se ne ricorrono i presupposti, la privazione dell'autorità parentale (art. 39a LAC) e per emanare nel corso del procedimento le misure provvisionali richieste dalle circostanze (art. 39b cpv. 1 LAC). Contro le risoluzioni dell'autorità di vigilanza in materia di privazione e di ripristino dell'autorità parentale e contro le decisioni in materia di misure provvisionali è dato appello alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 39d cpv. 1, 54a LAC). L'appellante, padre della minorenni, è pertanto abilitato a impugnare la decisione 12 ottobre 1998.

E. 3

Nel caso concreto la madre è già stata privata della custodia parentale, tant'è che la bambina si trova presso _____ dal settembre 1995. Nell'ambito di una nuova istanza del padre intesa a privare la madre dell'autorità parentale, l'autorità di vigilanza ha esperito una valutazione dagli specialisti _____ - _____ di _____ (_____). Sulla base dell'istruttoria, essa ha rilevato che la madre non dava sufficienti garanzie per l'educazione e la cura della bambina, rifiutava l'assistenza e il consiglio del Servizio sociale e presentava un quadro relazionale e affettivo instabile. Ne ha concluso che la privazione della custodia parentale doveva essere confermata, ma che non erano dati i presupposti per una privazione dell'autorità parentale, dal momento che la madre non ostacolava il lavoro di sostegno dei servizi sociali alla bambina e che il diritto di visita poteva essere limitato e sorvegliato.

E. 4

L'appellante contesta le conclusioni cui è giunta l'autorità di vigilanza e ribadisce che l'autorità parentale della madre non può essere mantenuta. Sostiene che l'interessata non è in grado di occuparsi convenientemente della figlia, per i suoi limiti personali (semianalfabetismo), per il comportamento poco chiaro e l'esercizio della prostituzione, che mette in serio pericolo la bambina. Adduce di avere segnalato a più riprese, in modo circostanziato, episodi di violenza ai quali avrebbe assistito la bambina e si duole del fatto che ciò nonostante l'autorità di vigilanza non avrebbe indagato a sufficienza sulle attività della madre, con la conseguenza che la minorenni sarebbe "lasciata in balia di chi non ne

comprende i bisogni” (appello, pag. 13).

E. 5

L’art. 310 CC (“privazione della custodia parentale”) stabilisce che quando il figlio non possa essere sottratto al pericolo, l’auto-rità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Il provvedimento è applicabile anche quando le relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti (cpv. 2). Se la privazione della custodia parentale non è sufficiente, l’art. 311 CC prevede una misura estrema: la privazione dell’ autorità parentale (sopra, consid. 2). Per rapporto al genitore privato dell’ autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), il genitore privato della custodia può ancora esercitare le prerogative connesse all’esercizio dell’ autorità parentale, ma non scegliere la residenza del figlio (Hegnauer , op. cit., pag. 196). In qualità di rappresentante legale egli può ancora prendere misure a favore del figlio, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali – tant’è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC) – sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: *Traité de droit privé suisse*, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni del figlio (art. 318 segg. CC).

E. 6

La questione è di sapere, ciò premesso, se nella fattispecie siano dati i presupposti dell’art. 311 CC oppure se – quanto meno allo stato attuale delle cose – basti mantenere la situazione attuale. La soluzione dipende dal quesito di sapere se lasciando alla madre l’ autorità parentale (senza custodia), il bene della figlia appaia ancora minacciato. Come si è già spiegato nella precedente sentenza tra le parti (del 28 agosto 1996, inc.

_____), la privazione dell’ autorità parentale deve fondarsi su elementi oggettivi, che comprovino l’incapacità del detentore di esercitarla in modo corretto. Determinante in tale esame risultano le circostanze esistenti al momento della decisione (Hegnauer , op. cit., pag. 197 n. 27.46). L’appellante ripete che la madre è inidonea a occuparsi convenientemente della figlia e che la espone alle influenze negative dell’ambiente in cui essa eserciterebbe la custodia. Se non che, il comportamento instabile della madre, invero accentuatosi nel 1997 (doc. 15), il fatto che quest’ultima frequentasse con la bambina esercizi pubblici fino a notte tarda e non da ultimo la sospetta prostituzione erano già stati considerati per la privazione della custodia parentale, tuttora in vigore, e per il collocamento della bambina presso terzi (sentenza del 28 agosto 1996). Né gli episodi di violenza fisica avvenuti in presenza della bambina, che quest’ultima ha riferito allo psicologo _____ (certificato del 20 febbraio 1998, doc. 26) sono recenti. La bambina ha menzionato uno scontro fisico della madre con il precedente convivente (_____) e un analogo episodio con un vicino di casa 15 giorni dopo. Ora, la relazione con l’amico menzionato dalla bambina è terminata nel febbraio 1997 (rapporto del 3 luglio 1998, doc. 7, pag. 2), di modo che gli episodi – per altro isolati – su cui insiste l’appellante non sono più atti a valutare lo stato delle cose nell’ottobre 1998. La situazione della madre, per quanto risulta dall’istruttoria, è invero peggiorata dopo il 1996. Essa non ha più una relazione stabile, ha perso il posto di lavoro e nel gennaio 1999, come ha comunicato la curatrice a questa Camera, non aveva più nemmeno un appartamento

adeguato alle esigenze della bambina (rapporto 8 gennaio 1999 della curatrice). I nuovi sviluppi della situazione confermano tuttavia l'opportunità di mantenere la privazione della custodia e di vigilare sulle relazioni personali, ma ancora non bastano per privare la madre dell'autorità parentale. La decisione impugnata sottopone a rigorose condizioni il diritto di visita della madre proprio per tenere conto degli elementi negativi emersi dall'istruttoria (decisione impugnata, pag. 7, dispositivo n. 3.1.a), ripetutamente menzionati dall'appellante. Da quanto risulta dagli atti, inoltre, la madre si attiene alle indicazioni della curatrice e degli educatori (rapporto 8 gennaio 1999, valutazione 3 luglio 1998, doc. 7, pag. 5). Constatato che essa non dava sufficienti garanzie per quel che concerne l'alloggio, per di più, la curatrice ha ulteriormente limitato il diritto di visita escludendo i pernottamenti presso la madre (rapporto 8 gennaio 1999). In definitiva, la madre non si disinteressa della figlia, non delega costantemente a terzi le cure dovute ed esercita regolarmente il diritto di visita, rispettando le indicazioni degli educatori e della curatrice. È vero, come adduce l'appellante, che essa rifiuta ogni aiuto del Servizio sociale di _____ (perizia, doc. 7, pag. 2), ma tale atteggiamento non riguarda il rapporto con la bambina, bensì i suoi problemi personali (disbrigo di pratiche amministrative, necessità di un aiuto integrativo all'assistenza: perizia doc. 7, pag. 2). Non si può quindi affermare che le sia indifferente la sorte della figlia (art. 311 cpv. 1 n. 2 CC). Ciò posto, non soccorrono gli estremi per privarla dell'autorità parentale, tanto meno se si pensa che per il momento la bambina dispone di adeguati strumenti di protezione. L'appellante ribadisce argomenti noti, invoca genericamente l'insufficienza delle misure di protezione adottate e riafferma di poter offrire alla figlia migliori condizioni e opportunità, ma simili allegazioni non bastano – come si è visto (consid. 4) – perché si adotti un provvedimento estremo come la privazione dell'autorità parentale. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le misure di protezione instaurate a favore della bambina (privazione della custodia, collocamento presso terzi, curatela educativa e rigorosa regolamentazione del diritto di visita) sono per ora sufficienti a tutelarne gli interessi. L'appello deve dunque essere respinto per quel che concerne la privazione dell'autorità parentale.

E. 7

L'appellante rivendica la custodia sulla figlia, adducendo di potersi occupare adeguatamente della bambina. La situazione economica e logistica del padre è in effetti migliorata dopo il 1996: egli beneficia ora di una rendita di invalidità al 50% e di prestazioni complementari (verbale d'udienza dell'11 gennaio 1999) che gli consentono di provvedere al suo fabbisogno minimo e dispone dal gennaio 1998 di un alloggio confortevole, adeguato di per sé alle esigenze della bambina (valutazione del 3 luglio 1998, doc. 7). Contrariamente a quanto egli sostiene, tuttavia, la rivalutazione della sua figura che emergerebbe dagli aggiornamenti peritali non consente ancora di affidargli la custodia della figlia, perlomeno nell'attuale situazione. I responsabili dell'_____ di _____, su esplicita richiesta dell'autorità di vigilanza, hanno precisato che entrambi i genitori, pur avendo buone relazioni con la piccola, non hanno la capacità di occuparsene a tempo pieno e di averne la custodia (complemento alla valutazione del 24 luglio 1998, doc. 8, con riferimento alle domande poste il 20 luglio 1998). Non vi è quindi motivo, nelle circostanze attuali, di modificare il collocamento della bambina presso _____ di _____, ritenuto adeguato dagli esperti. L'appello deve di conseguenza essere respinto anche su questo punto.

E. 8

L'appellante postula, in via subordinata, un ampliamento del suo diritto di visita, che l'autorità di vigilanza ha fissato in un sabato ogni due dalle ore 9.00 alle 18.00, con possibilità di estenderlo a un fine settimana intero, dopo una prova da eseguire in novembre. Egli fa valere che nel frattempo la sua situazione logistica è migliorata e che può offrire alla figlia, oltre a un ambiente di vita dignitoso, anche buoni rapporti con la propria famiglia. La censura non è sprovvista di buon diritto. Dall'istruttoria è emerso invero che in passato il comportamento dell'appellante durante l'esercizio dei diritti di visita non è andato esente da rimproveri, in particolare per le sue interferenze nella vita privata dell'ex convivente e i suoi commenti intesi a screditare la madre e gli operatori sociali davanti alla bambina (rapporto 11 ottobre 1997, doc. 10, pag. 3 e 4; notizie atti - curatela, doc. 13, pag. 2). Non sono neppure mancati episodi in cui l'appellante è trasceso, giungendo a vie di fatto verso un responsabile del _____ - _____ e inveendo contro la curatrice (doc. 13, pag. 3). Nel 1996 il perito aveva consigliato prudenza nel disciplinare le relazioni personali tra il padre e la figlia, suggerendo di valutare con l'esperienza diretta "sul campo" le ripercussioni sulla bambina (perizia 22 gennaio 1996, doc. 4, pag. 25). Una valutazione eseguita dall' _____ del _____ il 3 luglio 1998 (doc. 7) mette in risalto il persistere di rapporti conflittuali tra i genitori (pag. 4) e sottolinea la necessità del collocamento presso _____, della curatela educativa, della verifica periodica delle modalità e dell'estensione del diritto di visita con i genitori (pag. 5). L'estensione del diritto di visita a un fine settimana completo, esplicitamente prevista dalla decisione impugnata, è comunque avvenuta nel novembre 1998. Un ulteriore diritto di visita prolungato ha avuto luogo dal 1° al 3 gennaio 1999 e si è svolto regolarmente (rapporto 8 gennaio 1999 della curatrice). Si possono quindi ritenere date, vista la positiva evoluzione, le premesse per un'estensione regolare del diritto di visita. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, tuttavia, le relazioni personali dei genitori con la bambina devono continuare a essere oggetto di attenta verifica e valutazione, non essendo ancora risolti i problemi relazionali che a detta degli esperti consigliano prudenza (complemento, doc. 8). Per quel che attiene alle modalità concrete del diritto di visita, appare ragionevole riconoscere al padre un fine settimana completo ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.00 alla domenica sera alle 20.00, come pure un diritto di visita infrasettimanale, un mercoledì pomeriggio ogni due, dalle ore 13.30 alle 20.00. L'ampliamento del diritto di visita a settimane intere di vacanza riesce invece prematuro, alla luce delle indicazioni dei periti, e potrà avvenire se le valutazioni successive confermeranno il buon andamento delle cose e il consolidamento dei progressi riscontrati nella bambina. L'appello deve così essere accolto relativamente all'estensione del diritto di visita ai fine settimana. La attuale decisione di merito rende per altro senza oggetto la domanda di provvedimenti cautelari contestuale all'appello, intesa all'estensione del diritto di visita già pendente causa.

E. 9

. Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Vista la natura e la particolarità della fattispecie, tuttavia, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese e di compensare le ripetibili. _____ e _____ hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 155 CPC). Entrambi sono da considerare indigenti, non essendo in grado di far fronte alle spese legali con il proprio reddito, come del resto ha già constatato l'autorità di vigilanza. Né le rispettive posizioni procedurali apparivano sprovviste di esito favorevole (art. 157 CPC). Ambedue possono quindi essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Per questi

motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.